

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E**  
**DELLA PESCA MEDITERRANEA**  
**STAGIONE VENATORIA 2015/2016**  
**REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA ARCIPELAGO DELLE PELAGIE**  
**MODIFICHE AL D.A. N.56/GAB DEL 07 AGOSTO 2015**  
**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n.47/Gab. del 07 agosto 2015 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n.56/Gab. del 07 agosto 2015 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016 nell'arcipelago delle Pelagie;

**VISTO** il D.P.R.357/1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

**VISTO** il D.M. 17/10/2007 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZPS e ZSC;

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

**VISTO** l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. 442/2012 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e per l'Ambiente, secondo cui "*l'esercizio venatorio all'interno degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia di rispetto esterna dei 150 metri dal SIC/ZPS in deroga a quanto sopra riportato*";

**VISTE** le note prot. n. 12160 del 25/08/2015 e prot. n. 12221 del 26/08/2015 del Comune di Lampedusa e Linosa;

**CONSIDERATO** che l'attività agricola riveste una notevole importanza nell'economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che caratterizza le isole Pelagie, contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;

**CONSIDERATO** che l'indennizzo dei danni provocati dal coniglio comporta un notevole impegno finanziario per le casse regionali;

**CONSIDERATO**, altresì, che le risorse assegnate, negli ultimi anni, sul capitolo 143703 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, sono state sempre insufficienti a far fronte a tutte le richieste di risarcimento, per cui si sono generati contenziosi che hanno ulteriormente aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all'indennizzo si sono dovuti pagare anche interessi e spese di giudizio;

**RITENUTO** che un aumento della pressione venatoria sul coniglio selvatico possa contribuire a ridurre i danni che la specie crea alle colture agricole dell'arcipelago delle Pelagie;

**RITENUTO** che nell'arcipelago delle isole Pelagie l'attività venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per la gestione di un ecosistema di per se alterato dall'assenza di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall'eccessiva proliferazione di specie quale appunto il coniglio selvatico che mette a rischio note colture di pregio (uva zibibbo, capperi) ed alcuni biotipi;

**RITENUTO** pertanto che l'eccessiva presenza di conigli nelle isole Pelagie richiede un intervento di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;

**RITENUTO**, per tale ragione, di dovere consentire l'attività venatoria all'esterno del Sito della Rete Natura 2000 **ITA040013 Arcipelago delle Pelagie** area marina e terrestre, al fine di mitigare i danni provocati alle colture ed all'ambiente in genere, a far data dal 13 settembre 2015 ;

## **DECRETA**

**ART.1-** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**ART.2-** In parziale modifica del proprio Decreto n.56/Gab./2015, l'esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nei Comuni di Lampedusa e Linosa dell'arcipelago delle Pelagie, può essere praticato, nel territorio esterno alla ZPS ITA040013 – Arcipelago delle Pelagie area marina e terrestre anche se ricadente in IBA, compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito, a partire dal 13 settembre 2015;

**ART.3-** Nel Territorio esterno di cui all'art. 2, dal 13 settembre 2015 sino al 30 settembre 2015 la caccia è consentita esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può abbattere un massimo di n. 10 conigli per giornata di caccia;

**ART. 4-** L'attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti;

**ART. 5-** Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continuano a trovare applicazione i propri Decreti 47/Gab 2015 e 56/Gab/2015;

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla GURS e sul sito web dell'assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha validità legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo 8 settembre 2015

F.to **L'Assessore**  
*Rosaria Barresi*